

**- ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO:**

Altro non meno trascurabile profilo di illegittimità riguarda la possibilità prevista nell'art. 12 del calendario impugnato (All. "A") di esercitare l'attività venatoria **per ben 4 mesi** (dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2015) "**...nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA...**" (segue elenco di n. 16 aree classificate da BirdLife International come I.B.A., Important Bird Areas, vale dire tutte le I.B.A. presenti in Sicilia), in asserita "aderenza" alle previsioni del PRFV.

Tale assunto è privo di giuridico fondamento, chè anzi il suddetto art. 12 del calendario venatorio costituisce violazione ed elusione tanto delle norme primarie sopra calendate poste dal Legislatore statale a salvaguardia degli *habitat* esterni alle Zone di Protezione Speciale (art. 5 bis cit.), quanto delle stesse previsioni del PRFV 2013-2018 relative alle aree esterne ai siti d'interesse comunitario (quali le I.B.A., il cui territorio è notevolmente più ampio rispetto a quello della ZPS - v. in particolare pagg. 39 e ss. e pagg. 288, par. 3.9 e segg.); ciò in quanto il prelievo venatorio in tali aree esterne e contigue è stato sì assoggettato all'osservanza dei criteri minimi uniformi per le ZPS di cui al D.M. 17.10.2007, ma l'applicazione di detti criteri è soltanto parziale, meramente formale e sostanzialmente priva di effetti concreti, atteso che **le aree I.B.A. - la cui estensione territoriale è ben più ampia di quella della omonima ZPS - risultano a tutt'oggi prive di tabellazione**: onde, non è dato di comprendere attraverso quale criterio il